



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della legalità

-----oOo-----

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 191 DEL 09/06/2026

| | |
|---------|---|
| Oggetto | DISCIPLINA SPERIMENTALE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA SUL LUNGOMARE FATA MORGANA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FANI E VIA DEL MARE, PER LA STAGIONE BALNEARE 2026. |
|---------|---|

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37, 38, 39, 40, 41, 145 e 146 del Codice della Strada;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

VISTO il D.M. 30 novembre 1999 n. 557;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs 267/2000

VISTA la relazione tecnica redatta dall'Istruttore Tecnico Geom. Giuseppe Labruzzo, acquisita al protocollo comunale n. 48404 dell'08/06/2026, relativa alla ricognizione e censimento degli slarghi e delle aree laterali insistenti lungo il Lungomare Fata Morgana;

VISTA la planimetria allegata alla predetta relazione, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che la località balneare di Tonnarella, durante la stagione estiva, registra un rilevantisimo incremento dei flussi turistici e veicolari, con conseguente aumento della domanda di mobilità e della pressione sulla rete viaria costiera;

CONSIDERATO che il Lungomare Fata Morgana costituisce il principale asse viario di collegamento e di accesso agli stabilimenti balneari presenti lungo il litorale;

RILEVATO che la presenza della pista ciclabile e della sosta veicolare lungo il margine destro della

carreggiata riduce sensibilmente la sezione stradale utile al transito dei veicoli, compromettendo la fluidità della circolazione e l'accessibilità dei mezzi di soccorso;

RILEVATO che durante le precedenti stagioni balneari si sono verificate situazioni di congestionamento e ostacolo alla circolazione, tali da determinare criticità anche per il transito dei veicoli di emergenza;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende perseguire obiettivi di sicurezza stradale, mobilità sostenibile, accessibilità universale, valorizzazione del lungomare e miglioramento della fruizione turistica della fascia costiera;

PRESO ATTO che la relazione tecnica individua n. 15 slarghi idonei alla realizzazione di stalli riservati alle persone con disabilità, aree per il carico e scarico merci e spazi destinati alla sosta dei motocicli, con previsione complessiva di n. 15 stalli per disabili, n. 14 stalli per carico/scarico merci e relative aree dedicate ai motocicli distribuite lungo l'intero tratto interessato;

RITENUTO necessario adottare misure straordinarie e sperimentali finalizzate ad assicurare la sicurezza della circolazione, la continuità del transito dei mezzi di soccorso e la migliore fruizione del litorale;

CONSIDERATO che il D.M. 30 novembre 1999 n. 557, recante "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", contempla diverse tipologie di infrastrutture ciclabili e ammette, in presenza di specifiche esigenze funzionali e di sicurezza, la realizzazione di punti di interferenza e di attraversamento tra traffico ciclabile e traffico veicolare, purché adeguatamente disciplinati mediante segnaletica e idonee misure di regolazione della circolazione;

CONSIDERATO che la realizzazione dei predetti attraversamenti della pista ciclabile costituisce misura indispensabile per assicurare la fruizione degli accessi al litorale e agli stabilimenti balneari da parte delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Legge 104/1992, dal D.P.R. 503/1996 e dal D.M. 236/1989.

ORDINA

- 1) **Le disposizioni della presente ordinanza si applicano all'intero tratto del Lungomare Fata Morgana compreso tra Via Fani e Via del Mare.**
- 2) **Le disposizioni contenute nel presente provvedimento avranno efficacia: dal 15 giugno 2026 al 30 settembre 2026.**
- 3) **È istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli ordinari lungo il Lungomare Fata Morgana, con direzione: Mazara del Vallo → Via del Mare.**
- 4) **È istituita, sul margine destro del Lungomare Fata Morgana, una corsia riservata esclusivamente ai bus navetta elettrici autorizzati.**

La predetta corsia potrà essere percorsa dai bus navetta in entrambi i sensi di marcia.

È vietato il transito sulla corsia riservata a qualsiasi veicolo diverso da quelli espressamente autorizzati.

All'inizio del tratto e in corrispondenza di ogni intersezione dovranno essere installati:

- segnale di divieto di accesso ai veicoli non autorizzati;
- segnale di corsia riservata;
- pannelli integrativi indicanti la circolazione dei bus nei due sensi di marcia;
- segnaletica di pericolo indicante il possibile sopraggiungere di autobus da entrambe le direzioni.

La gestione operativa del servizio navetta dovrà essere effettuata mediante procedure idonee ad evitare l'incrocio simultaneo di più autobus lungo il tratto interessato.

- 5) È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro del Lungomare Fata Morgana: dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di ogni giorno.
- 6) Lungo la corsia destinata alla circolazione ordinaria è vietata qualsiasi fermata o occupazione della carreggiata che possa compromettere la sicurezza e la fluidità del traffico.
- 7) È istituito il limite massimo di velocità di: 20 km/h, per l'intero tratto del Lungomare Fata Morgana compreso tra Via Fani e Via del Mare.
- 8) Sono istituiti, negli slarghi e nelle aree individuate dalla relazione tecnica e dalla planimetria allegata:
 - n. 15 stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità;
 - n. 14 stalli destinati alle operazioni di carico e scarico merci;
 - le aree destinate alla sosta dei motocicli;

secondo la localizzazione e le caratteristiche riportate negli elaborati tecnici allegati.

- 9) Per consentire l'accesso agli stalli riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità, alle aree destinate alle operazioni di carico e scarico merci e agli spazi riservati alla sosta dei motocicli individuati nella relazione tecnica e nella planimetria allegata, sono autorizzati specifici attraversamenti della pista ciclabile mediante rimozione dei moduli prefabbricati in CLS individuati negli elaborati progettuali.

Tali attraversamenti sono qualificati come punti di intersezione a circolazione promiscua regolamentata, limitatamente alle manovre di ingresso e uscita dai suddetti stalli e aree di sosta.

In corrispondenza dei predetti attraversamenti è istituito:

- obbligo di arresto (STOP) per tutti i velocipedi in transito sulla pista ciclabile;
- obbligo per i conducenti di velocipedi di proseguire il transito a piedi, con bicicletta condotta a mano, per l'intero tratto di attraversamento promiscuo, e comunque fino al completo superamento dell'area di interferenza con la circolazione veicolare;
- obbligo di procedere con la massima cautela da parte dei conducenti dei veicoli in ingresso e in

uscita dalle aree di sosta, con andatura a passo d'uomo.

Gli attraversamenti dovranno essere:

- **adeguatamente segnalati mediante segnaletica verticale e orizzontale, anche luminosa;**
- **evidenziati con idonea segnaletica di pericolo e di obbligo di arresto.**

Nei medesimi punti è istituito l'obbligo di particolare prudenza per i pedoni e per i soggetti a mobilità ridotta, ai quali deve essere in ogni caso garantita la precedenza assoluta.

L'Ufficio Segnaletica della Polizia Municipale provvede alla puntuale individuazione dei tratti interessati, alla posa della segnaletica necessaria e all'adeguamento della disciplina della circolazione ciclabile e veicolare nei punti di interferenza.

10) In tutte le strade che collegano Via Bessarione al Lungomare Fata Morgana, nel tratto interessato dalla presente ordinanza, sono istituiti:

- **obbligo di arrestarsi e dare precedenza (STOP);**
- **obbligo di svolta a destra all'atto dell'immissione sul Lungomare Fata Morgana;**
- **installazione di specchi parabolici di sicurezza;**
- **ripetizione del segnale di divieto di accesso alla corsia riservata ai bus navetta.**

11) L'Ufficio Segnaletica della Polizia Municipale sono incaricati dell'installazione della segnaletica verticale e orizzontale necessaria all'attuazione del presente provvedimento.

12) Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza: Relazione tecnica del Geom. Giuseppe Labruzzo, con relativa Planimetria degli slarghi e degli stalli individuati;

Trasmettere la presente Ordinanza:

- al Commissariato di Polizia di Stato;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza;
- ai Vigili del Fuoco;
- ed al Servizio 118.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 37 comma III del Codice della Strada, è ammesso ricorso,

entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità indicate nell'art. 74 del Regolamento di esecuzione - D.P.R. n. 495/1992 - del Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque via abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni (D.P.R. 24/11/71 n.1199).

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vincenzo Menfi

(sottoscritto con firma elettronica)

Il Dirigente

MENFI VINCENZO / Namirial S.p.A./02046570426

(sottoscritto con firma digitale)